

Nota interpretativa art. 5 c. 4 della Legge Regionale 29/2013 – Problematica inerente l'assenza temporanea del responsabile tecnico.

Sono pervenuti quesiti circa gli eventuali adempimenti da svolgere nel caso di sostituzione temporanea del Responsabile Tecnico nell'attività di acconciatore.

L'art. 5, comma 4, della L.R. 29/2013 recita infatti:

“In caso di malattia o temporaneo impedimento del responsabile tecnico, il titolare dell'esercizio deve designare un sostituto, munito di idonea abilitazione professionale, il quale è soggetto all'obbligo di cui al comma 3.

Al fine di individuare un corretto ed omogeneo “modus operandi” a livello regionale, il TTR ha approvato l'interpretazione del citato art. 5, comma 4, della L.R. 29/2013, redatta dal referente per materia di concerto con la Direzione Regionale Competitività – Settore Artigianato, che troverà applicazione nel caso in cui il titolare dell'attività, nella SCIA di avvio dell'attività stessa, abbia designato un solo responsabile tecnico (l'art. 5 c.1 prevede almeno un responsabile tecnico per ogni sede dell'impresa): Di seguito si riassume detta interpretazione:

il legislatore regionale ha distinto l'ipotesi della variazione del responsabile tecnico – disciplinata dall'art. 5 comma 5, soggetta a comunicazione al SUAP competente, da quella dell'impedimento temporaneo o di malattia del responsabile- disciplinata dall'art.5 comma 4- prevedendo, in quest'ultimo caso, solo l'obbligo di designazione del sostituto non soggetto alla comunicazione al SUAP competente.

Pertanto, si ritiene coerente con il quadro normativo, in un'ottica di riduzione degli oneri a carico dell'impresa e di responsabilizzazione dell'imprenditore, che la designazione del responsabile tecnico temporaneo, da individuarsi in un socio partecipante al lavoro, in un familiare coadiuvante o in un dipendente dell'impresa stessa, sia formalizzata dal titolare/legale rappresentante con una dichiarazione redatta in conformità agli articoli 47 e seguenti del DPR 445/2000, da tenere a disposizione nella sede ove viene svolta l'attività di acconciatore per essere esibita, ove richiesta, ai soggetti incaricati della vigilanza e controllo.

Ovviamente, anche il *sostituto* deve essere in possesso dei requisiti professionali previsti dalla legge; inoltre, l'attività di acconciatore, in caso di assenza o impedimento temporaneo del titolare, non può essere esercitata fino a che non sia stato nominato il sostituto stesso; infine, nel caso di impresa artigiana individuale, in caso assenza del responsabile tecnico l'attività deve rimanere chiusa.